

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014
260/2014/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLO SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI DISMESSE, ALLA CHIUSURA DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE E CONSEGUENTI PER L'ANNO 2013

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 giugno 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse (di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 luglio 2011 (di seguito: DPCM 22 luglio 2011);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 maggio 2009, ARG/elt 57/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 57/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 574/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2013, 223/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 223/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 527/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 527/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 aprile 2014, 168/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2014/R/eel);
- la nota dell’Autorità in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238 (di seguito: nota 29 luglio 2005);
- la note trasmesse dalla Sogin in data 8 novembre 2011, prot. n. 39287 (prot. Autorità 28985 del 10 novembre 2011) (di seguito: nota 8 novembre 2011), 25 ottobre 2013 (prot. Autorità 34450 del 25 ottobre 2013) (di seguito: comunicazione 25 ottobre 2013);
- l’atto di citazione della Sogin presso il tribunale di Roma 22 marzo 2012, trasmesso in copia all’Autorità (prot. Autorità n. 9726 del 29 marzo 2012) (di seguito: atto di citazione 22 marzo 2012);
- la nota dell’Autorità alla Sogin in data 10 giugno 2011, prot. n. 16010 del 10 giugno 2011 (di seguito: comunicazione 10 giugno 2011), in data 22 marzo 2013, prot. n. 11421 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2013) e 7 agosto 2013, prot. n. 27530 (di seguito: comunicazione 7 agosto 2013);
- la nota della Sogin all’Autorità del 22 aprile 2014 (prot. Autorità 11536 del 23 aprile 2014) (di seguito: nota 22 aprile 2014);
- le note dell’Autorità alla Sogin prot. n. 1216 del 18 aprile 2014 (di seguito: nota 18 aprile 2014) e prot. n. 14364 del 22 maggio 2014;
- le note della Sogin all’Autorità prot. n. 10525 del 28 febbraio 2014 (prot. Autorità 6619 del 5 marzo 2014) (di seguito: nota 28 febbraio 2014), del 29 aprile 2014 (prot. Autorità 12363 del 5 maggio 2014), dell’ 8 maggio 2014 (prot. Autorità 12848 del 9 maggio 2014), del 12 maggio 2014 (prot. Autorità 13249 del 12 maggio 2014), del 13 maggio 2014 (prot. Autorità 13432 del 14 maggio 2014), del 15 maggio 2014 (prot. Autorità 13701 del 15 maggio 2014), del 20 maggio 2014 (prot. Autorità 14096 del 20 maggio 2014) e del 26 maggio 2014 (prot. Autorità 14570 e 14693 del 26 maggio 2014);

- le note della Sogin all’Autorità del 26 maggio 2014 (prot. Autorità n. 14659 del 26 maggio 2014) (di seguito: nota 26 maggio 2014) e prot. n. 25387 del 26 maggio 2014 (prot. Autorità n. 15240 del 30 maggio 2014), come successivamente rettificata dalla nota del 5 giugno 2014 (prot. Autorità 15745 del 5 giugno 2014) (di seguito: nota 26 maggio 2014 su costi efficientabili);
- la nota della Sogin all’Autorità in data 3 giugno 2014 (prot. Autorità 15441 del 3 giugno 2014) (di seguito nota del 3 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con nota 29 luglio 2005 l’Autorità ha trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede inoltre che l’Autorità comunichi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel l’Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83”, che si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: Criteri di efficienza economica 2013 - 2016).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) costi esterni commisurati all’avanzamento;
 - b) costi ad utilità pluriennale;
 - c) costi obbligatori;
 - d) costi commisurabili;
 - e) costi generali efficientabili;
 - f) costi di incentivo all’esodo;
 - g) imposte;
- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi esterni commisurati all’avanzamento sono riconosciuti sulla base di un’analisi

annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell'Articolo 3 del medesimo provvedimento;

- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi ad utilità pluriennale sono riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 4 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi obbligatori sono riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi commisurabili sono riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6 del medesimo provvedimento;
- l'articolo 7 dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016 prevede che i costi efficientabili sono riconosciuti a consuntivo sulla base di criteri incentivanti sulla base di un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività definito all'inizio del periodo di regolazione;
- il comma 2.8 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi di incentivo all'esodo sono riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, calcolato al fine di recuperare gli incentivi straordinari riconosciuti alla Sogin negli anni 2007-2012 non ancora completamente ammortizzati;
- il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che le imposte sono riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare.

CONSIDERATO CHE:

- con nota 22 marzo 2013, la Direzione Infrastrutture ha inviato gli schemi della reportistica ai fini della predisposizione dei programmi e dei prospetti, di cui al comma 11.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 (di seguito: schemi di *Reporting*);
- con la deliberazione 527/2013/R/eel, l'Autorità ha determinato a preventivo gli oneri nucleari per l'anno 2013;
- con la deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i parametri quantitativi necessari all'applicazione dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016, e, in particolare:
 - a) il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016;
 - b) il valore del tasso di remunerazione (WACC) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016;
 - c) il valore del parametro CC_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016;
 - d) il valore del parametro δ_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016;

- e) il valore del parametro CGE_{base} di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016;
- f) il valore del parametro X di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016.

CONSIDERATO CHE:

- con la nota 28 febbraio 2014, la Sogin ha trasmesso all’Autorità prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all’avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l’incentivo all’esodo per l’anno 2013, ai sensi del comma 11.1, lettera c), dei criteri di efficienza economica 2013 – 2016;
- con la nota 18 aprile 2014, l’Autorità ha richiesto alla Sogin integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata nota 28 febbraio 2014;
- con successive note di integrazione delle informazioni precedentemente trasmesse la Sogin ha fornito i chiarimenti richiesti dall’Autorità nella nota di cui al precedente alinea, nonché alle ulteriori richieste inoltrate dagli uffici dell’Autorità;
- i consuntivi presentati da Sogin con la nota 28 febbraio 2014, come modificati e integrati dalle comunicazioni di cui al precedente alinea (di seguito: consuntivi Sogin 2013) presentano:
 - a) costi esterni commisurati all’avanzamento per 236,77 milioni di euro, di cui 54,36 milioni di euro per le attività di smantellamento e 182,41 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 2,53 milioni di euro, di cui una parte, pari a 2,35 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 50,35 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 30,37 milioni di euro;
 - e) costi di incentivi all’esodo per 0,46 milioni di euro, di cui una parte, pari a 0,23 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - f) ricavi per 2,52 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all’avanzamento per le attività di smantellamento desumibili dai consuntivi Sogin 2013, pari a 54,36 milioni di euro, risultano inferiori ai preventivi approvati con deliberazione 527/2013/R/eel, pari a 64,51 milioni di euro;
- già in sede di approvazione del preventivo 2014, con deliberazione 168/2014/R/eel l’Autorità aveva segnalato il ritardo nelle attività di smantellamento già rilevabile nei preventivi per gli anni 2014 – 2017;
- il ritardo delle attività di smantellamento è altresì confermato dall’avanzamento dei progetti strategici, come definiti nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel nel 2013, pari al 3,2%, inferiore a quanto stimato nei preventivi per il 2013 (4,45%) nonché a quello registrato nell’anno 2012 (3,29%);
- peraltro, il costo nel 2013 dei suddetti progetti strategici risulta pari a 20,93 milioni di euro, ossia il 38,5% del totale dei costi esterni commisurati all’avanzamento relativi allo smantellamento sostenuti nel medesimo anno; da ciò si evince che una buona parte costi esterni commisurati del 2013 sono relativi ad attività secondarie o

propedeutiche alle attività strategiche ai fini dell'avanzamento della commessa nucleare;

- quanto sopra è confermato anche dall'analisi delle autorizzazioni conseguite o dei cantieri aperti nel medesimo anno, nonché dall'inclusione nei costi esterni commisurati all'avanzamento di costi relativi ad attività convenzionali quali la sistemazione delle facciate esterne della sala Morandi a Garigliano (per 0,4 milioni di euro).

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni di chiusura del ciclo del combustibile desumibili dai consuntivi Sogin 2013 includono 103,53 milioni di euro relativi al cosiddetto riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville; e che detti costi erano stati inclusi anche nel preventivo 2013, approvato con deliberazione 527/2013/R/eel, asseverata dai Ministri competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000;
- la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin “provvede a sottoporre a riprocessamento all'estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato:
 - a) presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare e presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale;
 - b) presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della società Sogin Spa”;
- i costi della Sogin relativamente al combustibile di Creys Malville sono riferibili ad impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, impegni che sono stati conferiti dall'Enel alla società Sogin al momento della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- con nota 8 novembre 2011, la Sogin ha informato l'Autorità di aver richiesto alla società Enel il pagamento di circa 36,5 milioni di euro quale prima quota parte della gestione onerosa del plutonio derivante dal riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville, poiché i fondi trasferiti alla medesima Sogin non tenevano conto della suddetta esigenza;
- con atto di citazione 22 marzo 2012, la Sogin ha fatto ricorso al Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi che la medesima Sogin dovrà pagare in esecuzione del contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville.

CONSIDERATO CHE:

- i costi ad utilità pluriennale desumibili dai consuntivi Sogin 2013 pari a 2,53 milioni di euro, risultano inferiori ai costi ad utilità pluriennale dichiarati ammissibili in sede di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2013, e pari a 8,96 milioni di euro;
- il suddetto scostamento è dovuto principalmente al differimento del trasferimento della sede centrale e dei relativi lavori di sistemazione, nonché degli investimenti previsti, e poi non realizzati, per l'attuale sede in via Torino;

- in relazione ad un possibile cambio di sede da parte della Sogin, con la nota 10 giugno 2011 l'Autorità ha precisato che i maggiori costi derivanti da una eventuale nuova sede possono essere riconosciuti nella misura in cui saranno ridotti altri costi, ovvero si renderanno necessarie per il mutato contesto normativo o per vincoli prescrittivi sopravvenuti;
- con la nota 7 agosto 2013, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni ha precisato che in sede di approvazione del consuntivo non potranno essere riconosciuti costi ad utilità pluriennale per entrambe le sedi e ha ribadito che saranno comunque richieste giustificazioni di tali costi alla luce di quanto precisato nella nota 10 giugno 2011;
- il punto 7, lettera b), della deliberazione 527/2013/R/eel prevede che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi ad utilità pluriennale per l'anno 2013, i costi di sistemazione di sede siano riconosciuti a fronte della trasmissione da parte di Sogin di un piano pluriennale aggiornato di medio/lungo termine sui costi da sostenere per l'adeguamento della sede, che evidenzia:
 - i. la soluzione che si intende adottare (mantenimento sede attuale, cambio di sede o altro);
 - ii. le eventuali prescrizioni normative;
 - iii. gli adeguamenti già effettuati e il loro costo complessivo;
 - iv. gli adeguamenti da effettuare e il loro costo, ivi compresi gli eventuali costi di trasferimento degli adeguamenti già effettuati sulla sede attuale a quella nuova, in caso di cambio di sede;
 - v. una analisi quantitativa costi benefici che dimostri che la soluzione adottata comporta una riduzione degli oneri nucleari a carico del sistema elettrico rispetto a soluzioni alternative;
- il punto 6, lettera b), della deliberazione 168/2014/R/eel di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per l'anno 2014 prevede che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi ad utilità pluriennale per il medesimo anno, i costi di sistemazione sede siano riconosciuti sulla base del piano pluriennale aggiornato di medio/lungo termine di cui al punto 7, lettera b), della deliberazione 527/2013/R/eel;
- con nota 26 maggio 2014, la Sogin ha fornito una dichiarazione del Funzionario alla sicurezza *ex* DPCM 22 luglio 2011, che attesta che le cause di inidoneità della attuale sede in via Torino alle prescrizioni di cui al DPCM 22 luglio 2011, nonché alle recenti misure adottate dal Prefetto della Provincia di Roma non sono eliminabili;
- nel corso dell'istruttoria, Sogin ha, inoltre, trasmesso una tabella comparativa (di seguito: tabella di comparazione dei costi di sede) che evidenzia che i costi per la sistemazione/ampliamento della attuale sede centrale (senza tener conto delle inidoneità di cui al precedente alinea) sarebbero comunque comparabili ai costi di manutenzione necessari nella nuova sede, per quanto stimabili al momento attuale;
- inoltre, la Sogin ha precisato che gli investimenti che erano stati previsti per l'attuale sede nel preventivo 2013 sono stati sospesi, a meno di 121.000 euro di lavori di manutenzione necessari e non rinviabili e comunque in parte recuperabili anche nella nuova sede;
- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2012 di 6,46

milioni di euro, e che detto onere è ammortizzato in 20 anni con quote annuali costanti pari a 0,92 milioni di euro, di cui 0,90 milioni di euro di competenza della commessa nucleare;

- nel 2001, la Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, suddiviso in tre rate ed è tuttora pendente il ricorso al TAR; tuttavia il TAR ha sospeso il pagamento della prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro, mentre i pagamenti delle rimanenti rate sono stati effettuati all'INPS con riserva;
- il valore residuo del Fondo FPE, al 31 dicembre 2012, al netto della rata sospesa dal TAR, comunque rilevata tra i debiti della società, risulta inferiore alle quote annuali costanti di ammortamento; detta situazione si era verificata anche in sede di approvazione del consuntivo 2012;
- con la deliberazione 223/2013/R/eel di determinazione degli oneri nucleari per il 2012 l'Autorità ha previsto, in coerenza con quanto stabilito in sede di determinazione degli oneri nucleari per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
 - ai fini del calcolo del capitale investito netto, di non tener conto dell'importo del Fondo FPE relativo alla prima rata di pagamento sospesa dal TAR;
 - di riconoscere l'intera quota di ammortamento del Fondo FPE di competenza della commessa nucleare;
- conseguentemente, il punto 9 della medesima deliberazione 223/2013/R/eel prevede che, qualora il ricorso presso il TAR presentato dalla Sogin relativamente al pagamento degli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici abbia esito positivo, la Sogin restituisca alla commessa nucleare tutte le quote di ammortamento del Fondo FPE già riconosciute in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari;
- nel corso del primo periodo di regolazione (2008 – 2010) e negli anni 2011 e 2012, in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo, la quota parte dei costi ad utilità pluriennale dei servizi comuni attribuibili alla commessa nucleare è stata calcolata mediante l'applicazione del *driver* di allocazione alla commessa nucleare dei costi del servizio comune “Servizi informatici” (di seguito: *driver information technology*);
- il *driver information technology* nel 2013 risulta pari a 97,29%;
- i consuntivi Sogin 2013 includono altresì le poste afferenti il capitale circolante netto e le poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito netto afferente la commessa nucleare, di cui al comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016;
- nel corso del primo periodo di regolazione (2008 – 2010) e negli anni 2011 e 2012, in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo, le poste relative ai servizi comuni sono state attribuite alla commessa nucleare mediante un *driver* pari al rapporto dei costi attribuiti alla commessa nucleare, ivi compresi i servizi comuni, sui costi totali di ciascun anno;
- il *driver* di cui al precedente alinea nel 2013 risulta essere pari al 96,60%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'ISTAT e pubblicato il 19 maggio 2014, per il periodo relativo al I trimestre – IV trimestre 2013 rispetto ai quattro trimestri precedenti è stato accertato nella misura del 0,28%;

- il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno *n* risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, sono incrementati di un ammontare pari al prodotto tra l'importo del capitale investito netto riconosciuto, espresso in valore assoluto, e un tasso definito ai sensi del comma 4.8 dei medesimi criteri;
- il comma 4.8 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che il tasso di cui al precedente alinea è posto pari:
 - a) a zero per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto registrata nell'anno *n* fino a 10 milioni di euro;
 - b) al tasso ottenuto dalla Cassa sulle giacenze in gestione, come risulta all'inizio del periodo di regolazione, per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto eccedente, in valore assoluto, i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
 - c) al tasso di cui alla precedente lettera b), aumentato di 150 punti base, per la quota parte eccedente i 50 milioni di euro;
- il capitale investito netto nel 2013, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 risulta negativo e pari, in valore assoluto, a 3,42 milioni di euro, inferiore pertanto alla soglia di cui al precedente alinea, lettera a).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che, ai fini del riconoscimento annuale a consuntivo dei costi esterni commisurati all'avanzamento la Sogin attesta che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesta, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo n. 163/06, ne fornisce le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;
- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi ad utilità pluriennale sono ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo applicando i criteri previsti all'articolo 3 dei medesimi criteri in merito al riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento;
- nel 2013 l'importo totale dei contratti di importo superiore a 211.000 euro è stato pari a 379 milioni di euro, di cui circa 227 milioni relativi al contratto di gestione e cessione onerosa del plutonio di proprietà Sogin derivante dal riprocessamento del combustibile nucleare italiano e dal reattore Superphenix (Creys Malville) con AREVA, ai fini di quanto previsto dal punto 3 della direttiva ministeriale 28 marzo 2006;
- al netto dell'importo di cui al precedente alinea, si evidenzia che:
 - a) circa l'88%, in termini di importo totale, dei contratti di importo superiore a 211.000 euro, stipulati nel medesimo anno 2013, è stato

affidato dalla Sogin con indizione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti;

- b) nel 2013 risultano assegnati con procedura negoziata senza confronto competitivo 20 contratti di importo superiore a 211.000 euro, per un importo totale pari 18,16 milioni di euro, di cui 6 sono stati assegnati alla controllata Nucleco, per un importo totale pari a 3,76 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi obbligatori sono riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- con la nota 25 ottobre 2013, tramessa in copia anche all'ISPRA, la Sogin ha precisato che sui siti Enea si stanno avviando attività di smantellamento molto impegnative e significative sotto il profilo del rischio radiologico; e che pertanto Sogin procederà ad effettuare assunzioni che sono necessarie nell'immediato per la copertura delle posizioni obbligatorie dei vigenti Regolamenti di esercizio e che risultano anche in linea con i nuovi Regolamenti di esercizio, la cui istruttoria è pressoché completata per l'impianto di Casaccia, mentre una analoga impostazione è prevista per tutti gli altri impianti *ex* Enea;
- nella medesima comunicazione di cui al precedente alinea, la Sogin precisa che, qualora il personale obbligatorio previsto nei nuovi Regolamenti di esercizio degli impianti *ex* Enea, che saranno approvati, risultasse inferiore rispetto a quello già assunto in questa fase, Sogin si farà carico del personale in eccesso, in termini di costi e dei gestione del relativo rapporto di lavoro;
- con la deliberazione 527/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi obbligatori per l'anno 2013, i costi del personale obbligatorio presso i siti *ex* Enea sia riconosciuto sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali comandati Enea che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo:
 - a) delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;
 - b) dei costi previsti dalla Sogin per il 2013 nel programma quadriennale 2013-2016, nel caso in cui i suddetti regolamenti non siano ancora stati approvati, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 10 dei Criteri di efficienza economica 2013- 2016;
- con la medesima deliberazione 527/2013/R/eel l'Autorità ha riconosciuto pertanto a preventivo i costi obbligatori per l'anno 2013 per un totale di 52,30 milioni di euro;
- i costi obbligatori desumibili dai consuntivi Sogin 2013 sono pari a 50,35 milioni di euro, inferiori pertanto a quanto determinato con la richiamata deliberazione 527/2013/R/eel;
- detto scostamento è dovuto per lo più a rallentamenti nel piano di assunzione di personale presso gli impianti *ex* Enea di cui ai precedenti alinea, che dovrebbe completarsi entro il semestre dell'anno 2014;
- non risultano ancora approvati i regolamenti di esercizio degli impianti *ex* Enea; e che, in particolare, l'approvazione per l'impianto Plutonio di Casaccia è prevista per il primo semestre 2014, mentre l'inizio dell'iter autorizzativo degli altri impianti è previsto nel secondo semestre del 2014;

- i Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevedono che i costi obbligatori includono i costi per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e centrali, mentre i costi dei servizi dei medesimi impianti e centrali sono inclusi nei costi efficientabili;
- nel corso dell'istruttoria è emerso che nel 2013 il sistema informativo di Sogin per la gestione dei lavori in sito, relativamente alle manutenzioni non era adeguato per effettuare la suddetta separazione ai fini della rendicontazione all'Autorità; e che detto sistema informativo sarà adeguato nel corso del 2014;
- ai fini di effettuare la distinzione dei costi di manutenzione da includere nei costi obbligatori e quelli da includere nei costi efficientabili, la Sogin ha proposto un meccanismo forfettario basato sul numero degli interventi di manutenzione riferiti ai servizi (e quindi efficientabili) e il numero degli interventi di manutenzione riferiti all'impianto (e quindi obbligatori) ed usare questi numeri come *driver* di ripartizione.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che i costi commisurabili sono riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 8 della deliberazione 527/2013/R/eel ha stabilito che, per l'anno 2013, in deroga all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica 2013-2016, i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, tenendo comunque conto dei valori limite calcolati *ex post* sulla base dei *driver* individuati ai sensi del comma 2.5 della deliberazione 574/2012/R/eel, secondo criteri di ragionevolezza;
- i costi commisurabili desumibili dai consuntivi Sogin 2013 sono pari a 30,37 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 1, lettera e), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il valore iniziale di riferimento per i costi efficientabili CGE_{base} , di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, è pari a 32.011.813 euro;
- con la medesima deliberazione 632/2013/R/eel l'Autorità ha stabilito che, per il solo anno 2013, il valore del tasso annuale di produttività per i costi efficientabili, di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, sia pari allo 0%;
- nel corso dell'istruttoria è emerso che il problema già segnalato in merito alla distinzione tra costi di manutenzione da includere nei costi obbligatori e quelli da includere nei costi efficientabili per il 2013, era presente anche nei costi dell'anno 2011, preso come anno base ai fini della determinazione del parametro CGE_{base} ; e che pertanto i costi efficientabili del medesimo anno non includevano i costi di manutenzione dei servizi degli impianti e delle centrali;
- con la nota 26 maggio 2014 sui costi efficientabili, la Sogin ha pertanto richiesto di modificare il valore iniziale di riferimento CGE_{base} , come determinato al punto 1, lettera e), della deliberazione 632/2013/R/eel, per tener conto di quanto sopra; e che propone di utilizzare a tali fini il metodo forfettario proposto per il 2013;

- il valore iniziale calcolato secondo quanto proposto al precedente alinea risulta pari a 32.369.623 euro;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2013, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, è pari a 1,18%.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 8.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo W_{MAX} è pari a 2,60 milioni di euro;
- nell'anno 2013 risultano non ancora completamente ammortizzati gli incentivi straordinari degli anni 2007, 2008 e 2009, per un importo totale pari a 1,70 milioni di euro;
- l'importo massimo riconoscibile nel medesimo anno 2013 per le politiche di incentivo all'esodo è pertanto pari a 0,90 milioni di euro;
- nel corso del primo periodo di regolazione (2008 – 2010) e negli anni 2011 e 2012, in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo, i costi di incentivo all'esodo dei servizi comuni attribuibili alla commessa nucleare sono stati determinati mediante un *driver* basato sui costi del personale direttamente attribuiti alla medesima commessa (di seguito: *driver* costi personale);
- il *driver* costi personale nel 2013 risulta pari al 95,46%;
- i costi di incentivo all'esodo del 2013 attribuibili alla commessa nucleare risultano pertanto pari a 0,46 milioni di euro, inferiore al limite massimo riconoscibile nel 2013.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito che, per il solo anno 2013, il valore del premio e della penalità Z_n di cui al comma 9.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 sia pari a zero.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 13.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che tutti i ricavi e le sopravvenienze attive derivanti dalla commessa nucleare concorrono integralmente alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità;
- il comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che, in parziale deroga a quanto stabilito al comma di cui al precedente alinea:
 - a) i ricavi derivanti dalle attività di smantellamento, quali la vendita di materiali e attrezzature, i ricavi connessi alla vendita/valorizzazione di edifici e terreni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 239/04 e i ricavi derivanti da servizi di formazione prestati a terzi concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%;
 - b) i ricavi derivanti da attività i cui costi rientrano nei costi generali efficientabili sono esclusi dall'applicazione del comma 13.1;
- i ricavi desumibili dai consuntivi Sogin 2013 sono pari a 2,52 milioni di euro, di cui:

- a) 0,18 ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.1 dei Criteri di efficienza economica;
 - b) 0,42 ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica 2013 - 2016;
 - c) 1,92 milioni di euro, in sede di prima comunicazione da parte di Sogin attribuiti alla fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
- successivamente, con la nota 3 giugno 2014, la Sogin, in relazione alla richiesta di approfondimenti da parte degli uffici dell'Autorità sui ricavi di cui al precedente alinea, lettera c), ha segnalato la necessità di ulteriori analisi e riscontri; e che pertanto la medesima Sogin propone, in via puramente cautelativa, di sospendere ogni determinazione in merito alla questione posta in essere;
 - in conseguenza di quanto sopra, non è allo stato possibile, in assenza di ulteriori approfondimenti, completare l'attività istruttoria sulla correttezza dell'attribuzione dei ricavi di cui al precedente alinea alla fattispecie disciplinata dall'articolo 13, comma 2, lettera b), dei Criteri di efficienza economia 2013-2016.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10, prevede che la Sogin sia il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT) di cui all'articolo 25, del medesimo decreto legislativo, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- fin dal 2010 la Sogin ha sostenuto costi per le attività relative alla realizzazione del DN-PT;
- detti costi non hanno ancora trovato esplicita copertura, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 27/12, deve essere garantita dal gettito della componente A2, per la quota parte afferente al perimetro degli oneri nucleari, mentre per le altre attività le risorse finanziarie della medesima componente sono impiegate a titolo di acconto;
- il comma 4.4 della deliberazione 574/2012/R/eel prevede che l'Autorità in sede di determinazione a consuntivo gli oneri nucleari per il 2012 definisce altresì i criteri di efficienza economica e le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al DN-PT;
- in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari 2012, con la deliberazione 223/2013/R/eel, l'Autorità ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al DN-PT, anche nelle more dell'emanazione dei criteri necessari alla definizione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del DN-PT di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 31/10;
- i criteri per la localizzazione del DN-PT risultano recentemente emanati, con la pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA in data 4 giugno 2014.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 4.10 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che l’Autorità approva il piano finanziario della Sogin per l’anno n , sulla base della coerenza del medesimo piano con i costi a preventivo approvati nel medesimo anno n ;
- il comma 4.11 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che, sulla base del suddetto piano finanziario, l’Autorità dispone le erogazioni alla Sogin per l’anno n ;
- il comma 11.1, lettera d), dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che Sogin trasmette all’Autorità, entro il 30 novembre dell’anno $n-1$, il piano finanziario per ciascun anno n del periodo di regolazione, e successivamente, su base trimestrale nel medesimo anno n , il consuntivo finanziario;
- il comma 4.12 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 prevede che il piano di erogazioni di cui al precedente alinea è rivisto su base trimestrale dall’Autorità anche in funzione del consuntivo finanziario di cui al precedente alinea;
- il punto 7 della deliberazione 168/2014/R/eel ha richiesto alla Sogin di fornire entro il 15 giugno 2014 il programma finanziario 2014 con i dettagli previsti negli schemi di *Reporting* al fine di procedere successivamente alla sua definitiva approvazione;
- con la nota 22 aprile 2014 la Sogin ha trasmesso all’Autorità quanto richiesto dalla disposizione di cui al precedente alinea (di seguito: Piano finanziario 2014 dettagliato);
- il Piano finanziario 2014 dettagliato appare complessivamente in linea con gli oneri nucleari di competenza 2014 ad oggi stimabili sulla base della determinazione degli oneri nucleari per l’anno 2014, adottata con la medesima deliberazione 168/2014/R/eel;
- il Piano finanziario 2014 dettagliato prevede, rispetto alle erogazioni già deliberate con la deliberazione 641/2013/R/com, pari a 75 milioni di euro, ulteriori erogazioni, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2) a titolo di acconto e salvo conguaglio, e, in particolare:
 - a) 39 milioni di euro nel mese di maggio 2014;
 - b) 60 milioni di euro nel mese di luglio 2014;
 - c) 70 milioni di euro nel mese di ottobre 2014;
- dette erogazioni consentirebbero di tenere nel periodo giugno – dicembre 2013 la liquidità presso Sogin ad un livello medio di circa 60 milioni di euro.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- da alcune notizie di stampa è emerso che sono attualmente incorso indagini dell’Autorità giudiziaria su alcune attività svolte da Sogin; e che resta pertanto inteso che, qualora gli esiti di tali attività conducano ad accertare irregolarità su aspetti che sono stati oggetto di riconoscimento nei confronti di Sogin da parte dell’Autorità, quest’ultima si riserva di intervenire, in via di autotutela, al fine di compiere le necessarie rideterminazioni degli importi riconosciuti, nonché ai fini delle eventuali ripetizioni di somme indebitamente erogate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riconoscere a consuntivo i costi esterni commisurati all'avanzamento delle attività di smantellamento come esposti nei consuntivi Sogin 2013;
- riconoscere a consuntivo i costi esterni delle attività di chiusura del ciclo del combustibile come esposti nei consuntivi Sogin 2013, al netto dei costi relativi al riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville;
- riconoscere a consuntivo i costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile relativi al riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 28 marzo 2006;
- prevedere che, qualora il ricorso della Sogin presso il Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi relativi al contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville abbia esito positivo, gli importi pagati da Enel alla Sogin siano destinati alla commessa nucleare nella misura del 100%;
- riconoscere secondo le modalità prevista dal comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 i costi ad utilità pluriennale esposti nei consuntivi Sogin 2013, ivi compresi i costi sostenuti per le manutenzioni necessarie nella sede centrale di via Torino;
- in relazione alle precisazioni in merito alla sede centrale di cui alla nota 26 maggio 2013:
 - a) abrogare il punto 6, lettera b), della deliberazione 168/2014/R/eel;
 - b) prevedere che, al fine del riconoscimento a consuntivo dei costi ad utilità pluriennale a partire dall'anno 2014, gli eventuali costi sostenuti per l'adeguamento dell'attuale sede centrale in via Torino siano riconosciuti sulla base di motivi di necessità e urgenza degli interventi;
 - c) facendo salvo quanto già precisato con le note 10 giugno 2011 e 7 agosto 2013, prevedere che, a valle dell'individuazione definitiva della nuova sede, la Sogin trasmetta all'Autorità un aggiornamento della tabella di comparazione dei costi di sede e che, qualora detti costi risultino superiori a quanto previsto, la Sogin ne fornisca giustificati e documentati motivi;
- in coerenza con quanto stabilito in sede di determinazione degli oneri nucleari per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012:
 - a) ai fini del calcolo del capitale investito netto, non tener conto dell'importo del Fondo FPE relativo alla prima rata di pagamento sospesa dal TAR;
 - b) riconoscere l'intera quota di ammortamento del Fondo FPE di competenza della commessa nucleare;
- prevedere che, qualora il ricorso presso il TAR presentato dalla Sogin relativamente al pagamento degli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici abbia esito positivo, la Sogin restituisca alla medesima commessa nucleare le relative quote di ammortamento del medesimo Fondo già riconosciute in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari; e che in ogni caso, nelle more delle decisioni di competenza della giustizia amministrativa, le quote già riconosciute a Sogin relative alla rata del FPE sospesa dal TAR concorrano alla determinazione del capitale investito netto, quali poste rettificative;

- ritenere ammissibile il metodo forfettario proposto dalla Sogin per la distinzione *ex post* dei costi di manutenzione da includere nei costi obbligatori e quelli da includere nei costi efficientabili per gli anni 2013 e 2011;
- riconoscere pertanto a consuntivo i costi obbligatori come esposti nei consuntivi Sogin 2013 a seguito dell'applicazione del suddetto metodo forfettario;
- rideterminare conseguentemente anche il valore iniziale di riferimento per i costi efficientabili CGE_{base} , di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, fissato dal punto 1, lettera e), della deliberazione 632/2013/R/eel, per un valore pari a 32.011.813 euro, per tener conto di quanto segnalato dalla Sogin con comunicazione 26 maggio 2014 sui costi efficientabili;
- riconoscere a consuntivo i costi commisurabili nel 2013 come desumibili dai consuntivi Sogin 2013;
- riconoscere a consuntivo i costi di incentivo all'esodo del 2013 attribuibili alla commessa nucleare come esposti nei consuntivi Sogin 2013;
- riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica 2013-2016;
- prevedere che i ricavi ricadenti nella fattispecie di cui ai commi 13.1 e 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura prevista nei medesimi commi;
- compiere ulteriori approfondimenti istruttori sulla corretta definizione dei ricavi 2013 rientranti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica 2013-2016, rinviandone la determinazione da parte dell'Autorità all'esito di tale supplemento di istruttoria.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- approvare il Piano finanziario 2014 dettagliato;
- dare mandato alla Cassa di provvedere alla prima erogazione prevista dalla Sogin nel Piano finanziario 2014 dettagliato, pari a 39 milioni di euro, entro il 10 giugno 2014;
- prevedere di disporre delle residue erogazioni previste dal Piano finanziario 2014 dettagliato in sede di aggiornamento tariffario degli oneri generali di sistema, a valle dell'aggiornamento trimestrale del consuntivo finanziario di cui al comma 11.1, lettera d), dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, ai sensi dei commi 4.11 e 4.12 dei medesimi criteri

DELIBERA

1. di rideterminare il valore iniziale di riferimento per i costi efficientabili CGE_{base} di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016 fissato dal punto 1, lettera e), della deliberazione 632/2013/R/eel, per un valore pari a 32.369.623 euro;
2. di riconoscere a consuntivo gli oneri nucleari per il 2013 pari a 356,90 milioni di euro, di cui:

- a) costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di smantellamento, per 54,36 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2013;
 - b) i costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di chiusura del ciclo del combustibile, per 182,41 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2013;
 - c) le quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2013 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 6,20 milioni di euro;
 - d) i costi obbligatori per 50,35 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2013;
 - e) i costi commisurabili per 30,37 milioni di euro;
 - f) i costi generali efficientabili di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, per 32,75 milioni di euro;
 - g) i costi per le politiche di esodo del personale (W_n), di cui al comma 8.2 dei criteri di efficienza economica 2013 – 2016, per 0,46 milioni di euro;
3. di prevedere che, qualora il ricorso della Sogin presso il Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi relativi al contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville abbia esito positivo, gli importi pagati da Enel alla Sogin siano destinati alla commessa nucleare nella misura del 100%;
 4. di prevedere che, qualora il ricorso presso il TAR presentato dalla Sogin relativamente al pagamento degli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici abbia esito positivo, la Sogin restituisca alla commessa nucleare tutte le quote di ammortamento del Fondo FPE già riconosciute in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari;
 5. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016;
 6. di prevedere che, ai sensi dei commi 13.1 e 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica 2013 – 2016, concorrono alla copertura dei costi riconosciuti a consuntivo dall'Autorità per l'anno 2013 ricavi per un valore pari a 0,51 milioni di euro;
 7. di rinviare a successiva determinazione dell'Autorità la definizione, da adottare in esito al supplemento di istruttoria di cui al successivo punto 11, della quota parte dei 1,92 milioni di euro di ricavi di competenza 2013 rientranti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economia 2013-2016;
 8. di abrogare il punto 6, lettera b), della deliberazione 168/2014/R/eel;
 9. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi ad utilità pluriennale a partire dall'anno 2014, gli eventuali costi sostenuti per l'adeguamento dell'attuale sede centrale in via Torino siano riconosciuti sulla base di motivi di necessità e urgenza degli interventi;
 10. di prevedere che, a valle dell'individuazione della nuova sede, la Sogin trasmetta all'Autorità un aggiornamento della tabella di comparazione dei costi di sede e che qualora detti costi risultino superiori a quanto previsto, ne fornisca giustificati ed documentati motivi;
 11. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazioni di procedere agli approfondimenti istruttori necessari ai fini della determinazione dei ricavi conseguiti da Sogin nell'esercizio 2013 rientranti nella

- fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economia 2013-2016, di cui al precedente punto 7;
12. di approvare il Piano finanziario 2014 dettagliato;
 13. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere all'erogazione alla Sogin di 39 milioni di euro entro il 10 giugno 2014, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2;
 14. di comunicare il presente provvedimento a Sogin, con sede in via Torino 6, Roma;
 15. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui ai punti da 1 a 10 del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
 16. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, il presente provvedimento successivamente alla data di definitiva operatività, ai sensi del precedente punto.

6 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni